

REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SECONDO L'ARTICOLO 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016

*REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL
02/03/2017*

Sommario

TITOLO I – Principi generali.....	3
Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 – Mercato elettronico	3
Articolo 3 – Ambito di applicazione.....	3
Articolo 4 - Principi	3
Articolo 5 - Responsabile del procedimento	3
Articolo 6 – Micro, piccole e medie imprese	4
Articolo 7 – Trasparenza	4
TITOLO II – Affidamenti fino a 40.000 euro.....	5
Articolo 8 – Determina a contrattare	5
Articolo 9 – Criteri di selezione	5
Articolo 10 – Preventivi.....	6
Articolo 11 - Affidamento.....	6
Articolo 12 – Operatore uscente.....	6
Articolo 13 – Contratto.....	6
TITOLO III – Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori e inferiore alla soglia UE per forniture e servizi	7
Articolo 14 – Fasi della procedura	7
Articolo 15 – Indagine di mercato	7
Articolo 16 – Avviso di indagine.....	7
Articolo 17 – Selezione degli interessati	8
Articolo 18 – Elenchi	8
Articolo 19 – Avviso di elenco.....	8
Articolo 20 – Durata dell’iscrizione.....	8
Articolo 21 – Revisione.....	9
Articolo 22 – Approvazione e pubblicità.....	9
Articolo 23 – Requisiti.....	9
Articolo 24 - Operatori da invitare	9
Articolo 25 - Rotazione	10
Articolo 26 – Procedura negoziata.....	10
Articolo 27 – Contratto.....	10
TITOLO IV – Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro	11
Articolo 28 – Procedura.....	11
Articolo 29 – Contratto.....	11
TITOLO V – Disposizioni speciali per i sevizi di architettura e ingegneria.....	12
Articolo 30 – Incarichi fino a 40.000 euro.....	12
Articolo 31 – Incarichi fino a 100.000 euro.....	12
Articolo 32 – Requisiti speciali.....	12
Articolo 33 – Contratto.....	13
TITOLO VI – Norme finali.....	14
Articolo 34 - Rinvio dinamico.....	14
Articolo 35 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità	14

TITOLO I – Principi generali

Articolo 1 - Oggetto

1. Questo regolamento disciplina l'acquisto di lavori, forniture e servizi secondo l'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 (di seguito "**Codice**") e secondo le "*Linee guida*" dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Articolo 2 – Mercato elettronico

1. L'acquisto di servizi e forniture, entro i limiti di cui all'articolo 36 del Codice, avviene facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, oppure avvalendosi di altre piattaforme informatiche.

2. E' consentita la deroga al comma 1 quando i servizi e le forniture richieste non siano reperibili in tali mercati, nonché per acquisti di valore fino a 1.000 euro.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente si applica a:

- a) lavori, forniture e servizi dei settori ordinari, inclusi i servizi di architettura e ingegneria;
- b) servizi sociali e altri servizi elencati all'allegato IX del Codice;
- c) lavori, forniture e servizi di settori speciali, in quanto compatibile.

2. A norma dell'articolo 36 del Codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, il responsabile del procedimento acquista lavori, forniture e servizi con le seguenti modalità:

- a) per importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- b) per importi pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie UE per servizi e forniture, mediante procedura negoziata consultando, ove esistenti, almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi;
- c) per i soli lavori, di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata consultando, ove esistenti, almeno dieci operatori, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi.

3. I lavori di importo fino a 150.000 euro possono essere eseguiti anche in *amministrazione diretta*, quindi realizzati con materiali e mezzi propri, o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio della stazione appaltante sotto la direzione del responsabile del procedimento.

Articolo 4 - Principi

1. L'acquisto di lavori, forniture e servizi si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione.

Articolo 5 - Responsabile del procedimento

1. La stazione appaltante opera attraverso un responsabile del procedimento che, di norma, svolge anche il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il responsabile del procedimento è, di norma, il Responsabile di Posizione Organizzativa dell'ufficio che procede all'acquisto. Il Responsabile di Posizione Organizzativa dell'ufficio ha facoltà di nominare responsabile del procedimento un proprio collaboratore in possesso di adeguata professionalità in relazione all'oggetto del contratto.

Articolo 6 – Micro, piccole e medie imprese

1. La stazione appaltante tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Articolo 7 – Trasparenza

1. Tutti gli atti delle procedure normate dal presente sono soggette agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice.

2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

TITOLO II – Affidamenti fino a 40.000 euro

Articolo 8 – Determina a contrattare

1. Il responsabile del procedimento avvia la procedura di acquisto con la determina a contrattare di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 (TUEL).
2. La determina a contrattare, oltre ai contenuti essenziali previsti dall'articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 (TUEL), contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, delle forniture o dei servizi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
3. Nel caso di acquisto con ordine diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, su cataloghi elettronici o strumenti analoghi, nonché nel caso di adesione alle convenzioni stipulate da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore, la determinazione a contrattare indica, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
3. La determinazione a contrattare semplificata, di cui al comma precedente, è ammessa per tutti gli acquisti di valore inferiore a *1.000 euro*, nonché per gli acquisti effettuati dal “*servizio economato*” a norma dell'articolo 153 comma 7 del decreto legislativo 267/2000 (TUEL) applicando il relativo regolamento.

Articolo 9 – Criteri di selezione

1. Il concorrente deve possedere tutti i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice.
2. Inoltre, per forniture e servizi, il concorrente deve possedere i seguenti requisiti minimi:
 - a) *idoneità professionale*: iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo se previsto;
 - b) *capacità economica e finanziaria*: livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie, oppure può essere richiesto un sufficiente livello di copertura mediante fidejussione, non inferiore *due volte il valore in gara*;
 - c) *capacità tecniche e professionali*: attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro ritenuto assimilabile, nell'anno precedente, oppure il possesso di specifiche attrezzature o equipaggiamento tecnico.
3. Nel caso di lavori, il concorrente deve possedere i requisiti speciali previsti dal Codice e dalle “*Linee guida*” dell'ANAC, ovvero, per lavori di importo superiore a 150.000 euro, adeguata qualificazione SOA¹.
4. A fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecniche e professionali, il responsabile del procedimento può indicare, quale criterio preferenziale di selezione, indici oggettivi basati sul rispetto di tempi e costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri “*reputazionali*” di cui all'articolo 83, comma 10, del Codice.

¹ Sino all'approvazione delle “Linee guida” dell'ANAC, previste dall'art. 83 co. 2 del Codice, in tema di requisiti e qualificazione per le ditte esecutrici lavori, continua ad applicarsi il sistema di qualificazione SOA e l'art. 90 del DPR 207/2010 per importi fino a 150.000 euro

Articolo 10 – Preventivi

1. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può procedere alla valutazione comparativa di preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
2. Esclusi gli acquisti effettuati con convenzione Consip Spa o con altri cataloghi elettronici, la valutazione comparativa dei preventivi di spesa è sempre obbligatoria per acquisti di valore superiore a 5.000 euro.

Articolo 11 - Affidamento

1. Il responsabile del procedimento, con la determinazione di affidamento, dà conto:
 - a) del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti richiesti nella determina a contrattare;
 - b) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
 - c) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - d) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - e) del rispetto del principio di rotazione.

Articolo 12 – Operatore uscente

1. In caso di affidamento all'operatore economico uscente, il responsabile del procedimento motiva la scelta avuto riguardo:
 - a) al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
 - b) in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Articolo 13 – Contratto

1. Il contratto è stipulato con corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente nello scambio di lettere , anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
2. Non si applica il termine *dilatorio* di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

TITOLO III – Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori e inferiore alla soglia UE per forniture e servizi

Articolo 14 – Fasi della procedura

1. Il responsabile del procedimento avvia la procedura di acquisto con la determina a contrattare, i cui contenuti sono definiti al precedente articolo 8.
2. La procedura di acquisto si articola in tre fasi:
 - a) svolgimento dell'indagine di mercato o consultazione degli elenchi per la selezione di operatori da invitare;
 - b) procedura negoziata tra gli operatori selezionati e invitati;
 - c) stipulazione del contratto.

Articolo 15 – Indagine di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
2. L'indagine può sempre essere svolta consultando cataloghi elettronici.
3. L'operatore che partecipa all'indagine non matura alcun diritto ad essere invitato alla successiva procedura.
4. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile del procedimento, ed ogni altro dipendente o collaboratore coinvolto, impronta la propria condotta ai principi di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

Articolo 16 – Avviso di indagine

1. L'indagine di mercato è avviata con un avviso pubblicato all'albo online e sul sito web della stazione appaltante nella sezione "*amministrazione trasparente*", "*bandi e contratti*".
2. L'avviso è pubblicato per almeno quindici giorni naturali e continui. A norma dell'articolo 155 del Codice di procedura civile, nel computo del termine si esclude il giorno iniziale.
3. In caso di urgenza motivata, o quando l'accelerazione del procedimento sia giustificata dalla necessità di conservare finanziamenti da terzi, la cui erogazione sia subordinata al rispetto di precisi cronoprogrammi, il termine può essere ridotto a cinque giorni naturali e continui.
4. L'avviso indica:
 - a) il valore stimato dell'affidamento e gli elementi essenziali del contratto,
 - b) i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali richiesti ai fini della partecipazione, applicando l'articolo 9;
 - c) il numero minimo ed, eventualmente, massimo di operatori che saranno invitati;
 - d) i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, ovvero la previsione che saranno invitati tutti gli operatori interessati;
 - e) le modalità per comunicare, con posta elettronica certificata, la manifestazione di interesse da parte dell'operatore economico alla procedura;
 - f) il termine entro il quale devono pervenire le manifestazioni di interesse che, in genere, coincide con l'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso.

Articolo 17 – Selezione degli interessati

1. Qualora l'avviso della indagine mercato abbia previsto un numero massimo di operatori da invitare, il responsabile del procedimento provvede alla preselezione applicando il criterio già specificato nell'avviso.

2. Il responsabile applica uno dei criteri qui elencati:

1) Gli operatori sono selezionati per sorteggio, svolto dal responsabile del procedimento alla presenza di almeno due testimoni; gli esiti del sorteggio sono secretati e sottratti all'accesso sino al termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti per evitare che questi abbiano cognizione degli altri operatori invitati.

2) Allo scopo di favorire le micro, le piccole e le medie imprese, sono selezionati gli operatori economici che hanno registrato il fatturato complessivo medio negli ultimi tre esercizi inferiore. Gli esiti sono secretati e sottratti all'accesso sino al termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti per evitare che questi abbiano cognizione degli altri operatori invitati.

3) Allo scopo di favorire imprese di nuova fondazione e le "start up", sono selezionati gli operatori economici iscritti più recentemente nel registro delle imprese presso la CCIAA. Gli esiti sono secretati e sottratti all'accesso sino al termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti per evitare che questi abbiano cognizione degli altri operatori invitati.

Articolo 18 – Elenchi

1. Il responsabile del procedimento ha facoltà di istituire elenchi dai quali selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ai sensi dell'articolo 36 del Codice.

2. Gli elenchi sono distinti in base agli oggetti delle prestazioni richieste. Ciascun elenco può essere suddiviso per categorie e fasce di importo.

Articolo 19 – Avviso di elenco

1. Il responsabile del procedimento, preferibilmente tra settembre e novembre, pubblica un avviso all'albo *online* e sul sito web della stazione appaltante nella sezione "amministrazione trasparente", "bandi e contratti", per almeno trenta giorni.

2. L'avviso indica:

- a) gli oggetti delle prestazioni richieste agli iscritti nell'elenco;
- b) l'eventuale suddivisione per categorie e fasce di importo;
- c) i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali richiesti eventualmente ripartiti per categorie e fasce di importo, applicando l'articolo 9;
- d) le modalità per autocertificare i requisiti e per chiedere, con posta elettronica certificata, l'iscrizione;
- e) il termine entro il quale devono pervenire le domande.

3. Gli operatori che presentano la domanda nel termine sono iscritti a partire dal 1° gennaio successivo. Le domande che dovessero pervenire oltre il termine, saranno valutate in sede di revisione dell'elenco.

Articolo 20 – Durata dell'iscrizione

1. L'iscrizione negli elenchi è valida a tempo indeterminato, purché l'operatore conservi i requisiti richiesti.

2. La stazione appaltante esclude dagli elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

3. Sono esclusi anche gli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Articolo 21 – Revisione

1. Annualmente, il responsabile del procedimento pubblica un avviso, con le modalità ed i cui contenuti sono definiti al precedente articolo 19, per provvedere alla revisione dell'elenco.

2. In sede di revisione, il responsabile del procedimento iscrive gli operatori economici che facciano richiesta nei termini e coloro che abbiano presentato domanda tardiva l'anno precedente e provvede alle cancellazioni applicando i criteri dell'articolo 20.

Articolo 22 – Approvazione e pubblicità

1. Gli elenchi e le revisioni degli stessi sono approvati con determinazione e sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante nella sezione “*amministrazione trasparente*”, “*bandi e contratti*”.

Articolo 23 – Requisiti

1. Gli operatori economici, che chiedono l'iscrizione nell'elenco, autocertificano il possesso di tutti i requisiti secondo il DPR 445/2000.

2. A norma dell'articolo 36 del Codice, la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti, al termine della procedura negoziata, del solo aggiudicatario.

3. La stazione appaltante ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico iscritto nell'elenco.

Articolo 24 - Operatori da invitare

1. Nel caso sia istituito un elenco, il responsabile del procedimento seleziona gli operatori da invitare alla procedura negoziata applicando uno dei seguenti criteri seguenti:

1) Gli operatori sono selezionati per sorteggio, svolto dal responsabile del procedimento alla presenza di almeno due testimoni; gli esiti del sorteggio sono secretati e sottratti all'accesso sino al termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti per evitare che questi abbiano cognizione degli altri operatori invitati.

2) Allo scopo di favorire le micro, le piccole e le medie imprese, sono selezionati gli operatori economici che hanno registrato il fatturato complessivo medio negli ultimi tre esercizi inferiore. Gli esiti sono secretati e sottratti all'accesso sino al termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti per evitare che questi abbiano cognizione degli altri operatori invitati.

3) Allo scopo di favorire imprese di nuova fondazione e le “start up”, sono selezionati gli operatori economici iscritti più recentemente nel registro delle imprese presso la CCIAA. Gli esiti sono secretati e sottratti all'accesso sino al termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti per evitare che questi abbiano cognizione degli altri operatori invitati.

Articolo 25 - Rotazione

1. In applicazione del principio di rotazione, non possono essere invitati alla procedura negoziata gli operatori economici che siano risultati aggiudicatari di contratti nei *12 mesi precedenti, di valore complessivo superiore a 40.000 euro*.
2. Derogando al comma 1, il responsabile del procedimento può invitare oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione, con riguardo a quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento, in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente.
3. Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.

Articolo 26 – Procedura negoziata

1. La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta con posta elettronica certificata, ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità all'articolo 75, comma 3, del Codice.
2. La stazione appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze purché superiore al minimo previsto dall'articolo 36 del Codice.
3. L'invito indica, almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale, economico finanziari e tecnico professionali richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i parametri di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) le garanzie richieste;
 - i) il nominativo del responsabile del procedimento;
 - j) la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del Codice, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuterà la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
4. Il termine per la presentazione delle offerte, di norma, tranne nei casi d'urgenza, non è inferiore a quindici giorni.

Articolo 27 – Contratto

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.
2. E' esclusa l'applicazione del termine *dilatorio* di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

TITOLO IV – Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro

Articolo 28 – Procedura

1. A norma dell'articolo 36 del Codice, i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro possono essere affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice consultando almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o elenchi.
2. Per l'esecuzione dell'indagine di mercato, la formazioni di elenchi e per lo svolgimento della procedura negoziata, si applicano le disposizioni dei Titoli precedenti.
3. Il concorrente deve possedere adeguata qualificazione SOA² per categoria e classifica.
4. Per affidamenti di importo superiore a 500.000 euro è preferibile invitare un numero di operatori ben superiore al minimo previsto dall'articolo 36 del Codice.

Articolo 29 – Contratto

1. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.
2. Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

² Sino all'approvazione delle "Linee guida" dell'ANAC, previste dall'art. 83 co. 2 del Codice, in tema di requisiti e qualificazione per le ditte esecutrici lavori, continua ad applicarsi il sistema di qualificazione SOA e l'art. 90 del DPR 207/2010 per importi fino a 150.000 euro

TITOLO V – Disposizioni speciali per i sevizi di architettura e ingegneria

Articolo 30 – Incarichi fino a 40.000 euro

1. A norma dell'articolo 31 comma 8 del Codice, gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto del responsabile del procedimento, di importo inferiore a 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.

2. Il ribasso sull'importo della prestazione è negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la prestazione.

Articolo 31 – Incarichi fino a 100.000 euro

1. A norma dell'articolo 157 comma 2 del Codice, gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo, di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati con procedura negoziata consultando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o elenchi.

2. Per l'esecuzione dell'indagine di mercato, la formazioni di elenchi e per lo svolgimento della procedura negoziata, si applicano le disposizioni dei Titoli precedenti.

3. A norma dell'articolo 95 del Codice, il contratto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 32 – Requisiti speciali

4. Il prestatore di servizi di architettura e ingegneria deve possedere tutti i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice.

5. Il responsabile del procedimento, in relazione alla tipologia ed al valore della prestazione richiesta, stabilisce i requisiti minimi che il prestatore di servizi di architettura e ingegneria deve possedere per accedere all'affidamento diretto, all'indagine di mercato, all'elenco, alla procedura negoziata. Il responsabile sceglie tra i criteri seguenti:

- a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione dell'avviso o l'invio dell'invito, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara;
- b) l'espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra una e due volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
- c) lo svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
- d) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo,

non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti;

- e) per società di professionisti e società di ingegneria, numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio.

Articolo 33 – Contratto

1. Per incarichi fino a 40.000 euro, il contratto è stipulato con corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente nello scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
2. Per valori superiori, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.
3. E' esclusa l'applicazione del termine *dilatorio* di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

TITOLO VI – Norme finali

Articolo 34 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali, regionali o di prescrizioni inderogabili dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

Articolo 35 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare d'approvazione.

2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questa stazione appaltante che siano in contrasto con il presente e, in particolare, il *regolamento per gli acquisti in economia* approvato in forza dell'articolo 125 del decreto legislativo 163/2006.

3. Il presente è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante a tempo indeterminato.